

5. Favorire il monitoraggio e la valutazione dell'impatto e dei risultati grazie alla costruzione di procedure unificate e standardizzate per il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale dei programmi di tutela e protezione delle vittime adulte e minorenni.

L'ammontare delle risorse messe a disposizione attraverso l'Avviso è pari a 2.150.000 euro a valere sul «Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, ai sensi dell'art. 1, comma 1261 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Questo intervento si configura come un proseguimento dell'impegno già assunto dal Ministero con la creazione della Rete antiviolenza Arianna che costituisce la cornice operativa del numero nazionale antiviolenza 1522.

L'avviso non esaurisce l'impegno assunto dal Ministro a dare avvio alla elaborazione di un Piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere, per la cui costruzione il Ministro ha dato avvio ad un processo di confronto e di concertazione che trova il suo spazio di attuazione all'interno del Forum permanente contro le molestie gravi e la violenza alle donne, per orientamento sessuale e identità di genere, di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità del 13 dicembre 2007 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25-1-2008). Per l'elaborazione del Piano nazionale si ritiene infatti indispensabile il lavoro integrato e a rete di tutti i soggetti istituzionali (Ministeri, regioni, autonomie, magistratura, Forze dell'ordine), delle associazioni, della società civile e della cultura i quali, nel rispetto di ruoli, autonomie e funzioni sono chiamati a collaborare per individuare obiettivi, strumenti e aree di lavoro comuni e condivisi. Il Forum è stato, infatti, pensato come sede di dialogo e di confronto fra istituzioni e società, svolgendo altresì funzioni consultive nei confronti del Ministro per i diritti e le pari opportunità.

Strumento a supporto dell'implementazione del Piano sarà l'Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere (di cui all'art.195 della legge finanziaria 2007), un organismo nazionale, incardinato nel Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, con compiti di analisi e ricerca scientifica, informazione sulle conoscenze disponibili e di supporto alla progettazione ed implementazione delle politiche di prevenzione, sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere contro le donne e contro le persone di diverso orientamento sessuale.

Sono stati destinati 800,000 euro per l'istituzione dell'Osservatorio allo scopo di:

- avviare la costruzione di un sistema integrato ed armonizzato di rilevazioni che permetta il monitoraggio e la valutazione dei fenomeni sia a livello nazionale che territoriale;
- avviare l'analisi del sistema esistente in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere e sessuale nonché del sistema di tutela e protezione delle vittime, per raggiungere una conoscenza più approfondita dei modelli di intervento messi in atto a diversi livelli, dalle istituzioni pubbliche, dagli enti pubblici territoriali, dai centri antiviolenza pubblici e privati, dalle case delle donne maltrattate, dai centri di ascolto, nonché dalle associazioni e dai gruppi e movimenti "gibt"⁹.

I.2.4 L'ascolto del minore in ambito giudiziario

Sebbene la materia dell'*ascolto del minore* coinvolto nelle procedure giudiziarie sia oggetto già da tempo di interventi normativi internazionali¹⁰ e nazionali, il tema propone continue

⁹ Gruppi "Gibt" è una sigla che si riferisce a gruppi "gay, lesbici, bisessuali e transgender"

¹⁰ Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo – New York 20.11.1989, ratificata in Italia con legge 27.5.1991 n. 176; Protocollo Opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo – New York 25.05.2000, ratificato in Italia con legge 11.03.2002 n. 46. A livello europeo Raccomandazione del Consiglio d'Europa 1121 relativa ai diritti dei minori adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 1

sollecitazioni per le problematiche che emergono e la cui delicatezza comporta una più ampia riflessione sulla posizione del minore all'interno delle procedure che lo interessano, sia civili che penali.

Del resto è la stessa accezione terminologica, che diversamente da altre parole, quali “sentire”, utilizzati in altri contesti giuridici, comporta la necessità di operare una netta differenziazione di significato, presupposto questo per individuare gli strumenti necessari a rendere operativo l'ascolto: l'ascoltare significa difatti prestare attenzione, richiede in chi ascolta, quindi, attenzione verso l'altro, desiderio di capirlo, disponibilità a modificare le proprie opinioni in conseguenza dell'ascolto, ed un contesto adatto; si può ascoltare anche il silenzio, mentre il sentire è solo funzionale ed è un recepire asettico.¹¹

Le convenzioni internazionali - la Convenzione ONU del 1989 e la Convenzione di Strasburgo del 1996 - hanno segnato un passo importante nel percorso di promozione della partecipazione attiva del minore all'interno dei procedimenti che lo riguardano.

Il tema dell'ascolto del minore in ambito giudiziario, assume fondamentale importanza nei procedimenti penali, soprattutto quando il minore assume la veste di vittima-testimone. In materia, i recenti interventi legislativi realizzati con la legge n. 66/1996, con la legge n. 269/1998 e con la legge n. 38/2006, hanno tentato di approntare concreti strumenti al fine di proteggere, anche a livello processuale, la piccola vittima di reati di violenza sessuale, prostituzione e pornografia minorile, schiavitù e tratta, prevedendo una disciplina speciale quanto a tempi, modalità e regole per l'assunzione della testimonianza di minori di sedici anni. Si tratta di un'evoluzione fondamentale anche dal punto di vista culturale, in quanto in passato l'attenzione era stata sempre rivolta a tutelare i diritti del reo piuttosto che quelli della vittima, soprattutto se minorenne.

In ambito penalistico l'ascolto del minore pone questioni cogenti. La testimonianza, quale mezzo di prova nel processo penale, riveste un'importanza determinante per assumere la decisione in tema di responsabilità dell'imputato ed al giudice è riservato un ampio margine di valutazione del livello di attendibilità, che può dipendere da molteplici fattori (fra cui il ruolo ricoperto dal testimone, l'aver assistito direttamente al fatto, i rapporti con l'imputato, un possibile coinvolgimento nell'episodio).

Nell'ambito del lavoro di ricognizione per la predisposizione della Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 3 agosto 1998 n. 269, è dunque sembrato opportuno anche verificare quale sia la realtà quotidiana in merito alle forme ed alle modalità di ascolto del minore in ambito giudiziario, attraverso la predisposizione di un questionario *ad hoc* che è stato inviato agli Uffici Giudiziari (ossia alle Procure della Repubblica presso i Tribunali, alle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, ai Tribunali ed ai Tribunali per i Minorenni). L'analisi dei dati così raccolti (in totale sono 347 questionari compilati da parte degli Uffici Giudiziari, **Tav. 1, per una copertura territoriale pari a circa il 45% delle sedi contattate, ma per i Tribunali per i minorenni il tasso di risposta sale al 72% e al 58% per le Procure presso i Tribunali per i minorenni**) è stata pensata in riferimento a quattro aree tematiche, con l'intenzione di fotografare passo per passo l'iter giudiziario che vede coinvolto il minore in qualità di vittima-testimone nelle ipotesi di reati di abuso e sfruttamento sessuale: 1) il primo ascolto; 2) il contesto dell'ascolto; 3) l'ascolto nel procedimento; 4) l'attività di sensibilizzazione/il lavoro di rete.

febbraio 1990; da ultimo la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 25.1.1996, ratificata con legge 20.3.2003 n. 77.

¹¹ Fadiga, “L'adozione secondo la legge 149/2001 (aspetti sostanziali e procedurali con particolare riferimento alle novità introdotte dalla riforma”, AIAF, Quaderno 2004/1 “L'avvocato del minore”.

Tavola 1 - Questionari pervenuti dagli Uffici giudiziari presso i Tribunali e le Procure della Repubblica				
	Ripartizione territoriale			
	nord	centro	sud e isole	Totale
Tribunale ordinario	59	35	56	150
Procura c/o Tribunale ordinario	54	34	71	159
Tribunale per i minorenni (TPM)	6	5	10	21
Procura c/o TPM	3	3	11	17
Totale	122	77	148	347

2.4.1. Il primo ascolto.

Dai dati raccolti in merito allo svolgimento delle indagini preliminari inerenti i reati di violenza sessuale, sfruttamento sessuale e tratta di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minori, pare anzitutto importante rilevare che, nella prassi degli Uffici Giudiziari, il minore presunta vittima di tali delitti viene generalmente ascoltato a sommarie informazioni o dal Pubblico Ministero (P.M.) o dalla Polizia Giudiziaria (P.G.): sebbene tale competenza sia prevalentemente avocata dal magistrato, rimangono ancora numerose le ipotesi in cui il primo ascolto del minore viene effettuato dalla P.G. su indicazione degli Uffici giudiziari, una modalità segnalata in particolare dagli Uffici giudiziaria del Nord Italia (Tav. 2).

Tavola 2 - Soggetti che ascoltano il minore presunta vittima di reato inerenti (risposte multiple)				
	Ripartizione territoriale			
	nord	centro	sud e isole	Totale
tribunale ordinario				
Pubblico Ministero	11	8	19	38
Polizia giudiziaria	13	8	10	31
Non rilevato	18	9	12	39
procura c/o ordinario				
Pubblico Ministero	37	23	61	121
Polizia giudiziaria	32	13	17	62
Non rilevato	1	3	1	5
TPM				
Pubblico Ministero	4	2	5	11
Polizia giudiziaria	2	1	2	5
Non rilevato	0	0	0	0
procura c/o TPM				
Pubblico Ministero	1	1	10	12
Polizia giudiziaria	3	1	7	11
Non rilevato	0	1	0	1

Nelle ipotesi in cui provveda la polizia giudiziaria, l'autorità si avvale generalmente della Sezione specializzata della Polizia giudiziaria (istituita ai sensi della legge 269/1998 presso la Squadra Mobile di ogni Questura) ovvero di Agenti/Ufficiali specializzati appartenenti agli uffici territoriali: non poche, tuttavia, risultano essere ancora le ipotesi in cui il primo ascolto del

minore viene effettuato dagli Agenti/Ufficiali che hanno raccolto la notizia di reato o comunque competenti per territorio (Tav. 3).

Tavola.3 - Soggetti di cui si avvale la Polizia giudiziaria nel caso in cui provveda essa stessa ad ascoltare il minore presunta vittima di reato (risposte multiple)				
Soggetti Agenti/ufficiali	Ripartizione territoriale			Totale
	nord	centro	sud e isole	
tribunale ordinario				
Della sezione specializzata della polizia giudiziaria	9	7	6	22
Specializzati degli uffici territoriali	4	4	5	13
Chi ha raccolto la notizia di reato	2	3	5	10
Del territorio di competenza	0	0	2	2
Non rilevato	20	11	13	44
procura c/o ordinario				
Della sezione specializzata della polizia giudiziaria	31	20	24	75
Specializzati degli uffici territoriali	13	7	10	30
Del territorio di competenza	8	3	18	29
Del territorio di competenza	0	0	7	7
Non rilevato	4	3	3	10
TPM				
Della sezione specializzata della polizia giudiziaria	5	1	2	8
Specializzati degli uffici territoriali	1	0	0	1
Del territorio di competenza	0	0	1	1
Del territorio di competenza	0	0	1	1
Non rilevato	0	1	0	1
procura c/o TPM				
Della sezione specializzata della polizia giudiziaria	2	0	6	8
Specializzati degli uffici territoriali	1	0	4	5
Del territorio di competenza	0	1	2	3
Del territorio di competenza	0	0	0	0
Non rilevato	0	1	0	1

Altro dato importante da rilevare è che, nel corso delle indagini preliminari, il minore viene generalmente ascoltato più di una volta: il 41% dei rispondenti afferma che il bambino è ascoltato più di una volta, il 29% una volta, ed il restante 30% non sa o non risponde.

Il tempo che intercorre mediamente tra la segnalazione/acquisizione della notizia di reato e il primo ascolto del minore da parte di un rappresentante dell'autorità giudiziaria, risulta variare — con andamento decrescente: il 32,5% risponde che il bambino attende in media più di una settimana; attende invece più di un mese per il 7,8%, e per il 2% sin'anche a qualche mese, a fronte di un 20% di ottimisti o tempestivi che invece riferisce che entro una settimana si dà seguito all'ascolto del bambino o adolescente. Dal punto di vista territoriale non si osservano differenze significative, tuttavia sono preferibilmente gli Uffici giudiziari del Nord a indicare che il bambino può aspettare anche più di un mese.

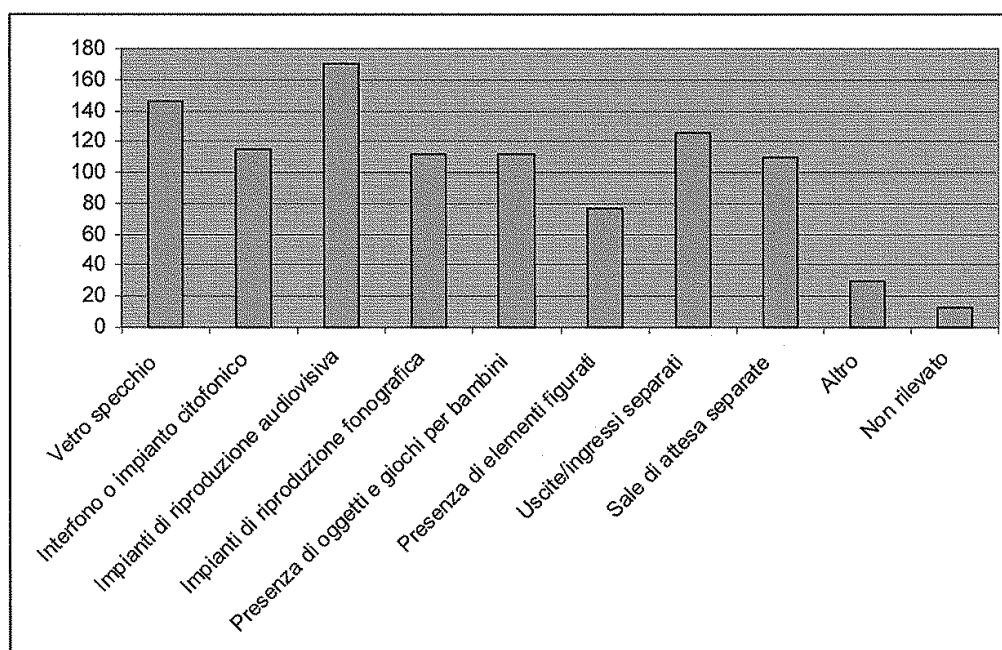
2.4.2. Il contesto dell'ascolto.

L'analisi dei dati raccolti mostra come, ad oggi, siano ancora pochi gli Uffici Giudiziari (Tribunali/Procure) italiani dotati di un luogo *ad hoc* atto a raccogliere la testimonianza di un minorenni in modalità protetta di pertinenza dell'Ufficio giudiziario: il 23,9% segnala l'esistenza di un locale attrezzato di pertinenza dell'Ufficio giudiziari, preferibilmente al Nord.

Da notare che, mentre taluni Uffici Giudiziari possono comunque usufruire di luoghi *ad hoc* situati presso enti/associazioni (e ciò si registra soprattutto al nord Italia), 24,7%, la maggior parte degli Uffici risulta priva della possibilità di acquisire la testimonianza di un minore in un luogo appositamente predisposto (deficit che caratterizza soprattutto Tribunali per i minorenni e Procure presso i Tribunali per i minorenni), dovendo dunque usufruire di luoghi ordinariamente atti all'assunzione di testimonianze, salvo particolari accorgimenti volti ad agevolare l'audizione del minore.

Per quanto concerne le caratteristiche dei suddetti luoghi *ad hoc* per l'assunzione della testimonianza di minori, gli elementi che secondo i rispondenti qualificano la struttura e la rendono idonea al fine suddetto sono anzitutto la presenza di impianti di riproduzione audiovisiva e di vetro specchio unidirezionale, nonché la presenza di uscite /ingressi separati che permettano al minore che deve essere ascoltato di non avere alcun contatto diretto con il presunto abusante, seguono la dotazione di impianti di riproduzione fonografica, di interfono o impianto citofonico, la disponibilità di sale di attesa separate onde evitare contatti tra il minore e il presunto abusante. Si registra infine la presenza di oggetti e giochi per bambini, mentre la presenza di elementi figurati che permettano ai bambini più piccoli di riprodurre l'accaduto mediante il gioco è comunque elemento al quale risulta essere attribuita minore importanza (Fig.1).

Figura 1. Elementi che caratterizzano la struttura e la rendono idonea

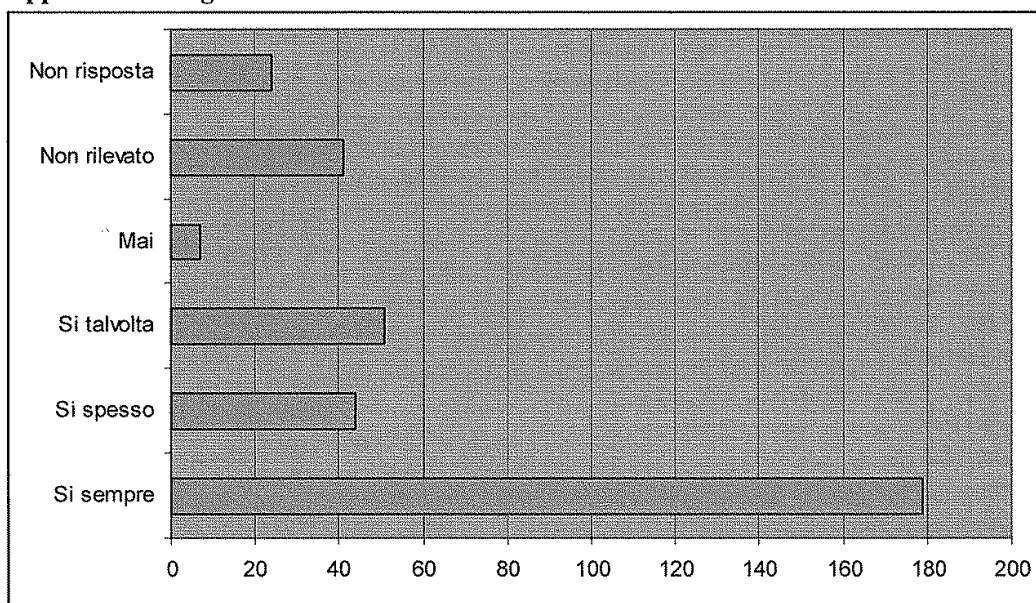


Nelle ipotesi di reati commessi in danno di minorenni, qualora il presunto autore del reato sia un familiare/genitore convivente, i provvedimenti di protezione che vengono generalmente richiesti/adottati dall'Ufficio Giudiziario sono anzitutto (erano possibili risposte multiple) l'allontanamento del presunto abusante dalla casa familiare e la segnalazione al Tribunale dei minorenni (entrambi hanno una frequenza pari al 33% delle risposte date a questa domanda), ai quali si aggiunge talvolta l'allontanamento del minore dalla casa familiare (16%), mentre la segnalazione al servizio sociosanitario competente è lo strumento meno utilizzato (12%), tuttavia, ove la situazione ricada immediatamente sotto la loro competenza, gli Uffici della

giustizia minorile dimostrano una comprensibile maggiore familiarità con questo intervento. Tra gli elementi sui quali si basa la valutazione che porta alla richiesta/adozione di tali provvedimenti, il rischio di reiterazione del reato è quello generalmente indicato quale fattore determinante, cui seguono la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e la gravità dell'ipotesi di reato; meno decisivi sono la coerenza/credibilità della testimonianza del minore e la concordanza di elementi probatori, mentre l'età del minore è generalmente indicato quale ultimo fattore incidente nella suddetta valutazione.

Nelle ipotesi in cui si rilevi conflitto di interessi tra la vittima minorenne e i suoi rappresentanti legali, è possibile anche provvedere alla richiesta/nomina di un curatore speciale, ai sensi degli artt. 77 e 338 c.p.p. (al fine di provvedere, in luogo del minore, all'eventuale presentazione di querela o alla costituzione di parte civile nel procedimento penale). Dai questionari emerge che nella prassi è alquanto diffusa, in tutti gli uffici, l'usanza di avvalersi della facoltà prevista dalle norme suddette: la maggioranza degli Uffici Giudiziari (e in particolare quelli del Sud) ha infatti dichiarato di richiedere/nominare sempre un curatore speciale, anche solo pochissimi Uffici hanno dichiarato di non applicare mai tali disposizioni.

Figura 2 - Richiesta di nomina del curatore speciale di cui all'art. 77 e 338 c.p.p., nell'ipotesi in cui si rilevi conflitto di interessi tra la vittima minorenne e i suoi rappresentanti legali



2.4.3. L'ascolto nel procedimento.

Per quanto concerne l'ascolto del minore nei procedimenti penali per i reati di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, schiavitù e tratta, l'art. 392 c.p.p., stabilisce che durante la fase delle indagini preliminari sia possibile procedere con l'incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore di anni 16, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 392 c.p.p.: proposito di tale previsione è quello di prevenire che il minore-vittima o testimone sia costretto a testimoniare durante il processo (che può avvenire anche a notevole distanza di tempo rispetto alla commissione del reato, fattore che potrebbe impedirgli di intraprendere un processo di adeguata e pronta riabilitazione psicologica). Nella prassi degli

Uffici giudiziari, durante lo svolgimento delle indagini preliminari per i delitti di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quinqües, 601, 602, 609bis, 609ter, 609quater, 609-quinqües e 609octies c.p. commessi in danno di minori, la richiesta di incidente probatorio ex art. 392 comma 1 bis c.p.p. finalizzata all'assunzione di testimonianza di minore di anni 16 avviene sempre (o spesso): dato alquanto significativo, che evidenzia come si stia opportunamente diffondendo una maggiore consapevolezza dell'importanza di assicurare la prova in merito alla testimonianza del minore attraverso un meccanismo che, al contempo, tutela il piccolo vittima, sia grazie alle modalità con il quale viene esplicato, sia in ragione della valenza probatoria dell'atto così compiuto, che tendenzialmente evita al minore la reiterazione di escussioni durante l'ulteriore corso delle indagini e durante il processo.

L'esame del minore, in sede di incidente probatorio, può essere svolto con la forma della c.d. audizione protetta, ovvero secondo modalità tali da evitare che il contesto processuale possa turbarlo. In particolare, l'art. 398 c.p.p. dona al giudice la facoltà di ascoltare il minore di anni 16 stabilendo luogo, tempo ed adeguate procedure in riferimento alle necessità del minore. A tal fine, l'ascolto può anche avvenire presso il domicilio del minore o in luoghi *ad hoc* (usualmente forniti, come abbiamo già rilevato, di vetro specchio unidirezionale ed equipaggiamento per effettuare registrazioni audio-visive). Nelle ipotesi di indagini inerenti i reati di cui artt. 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinqües, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinqües e 609-octies commessi in danno di minori di anni 16, il Pubblico Ministero procedente, nel 55% dei casi risulta fare *sempre* espressa richiesta al Giudice di stabilire luogo, tempo e/o modalità particolari per svolgere l'incidente probatorio. Deve essere comunque rilevato che dette richieste sono, in un numero non irrilevante di ipotesi, limitate ai casi in cui deve essere esaminato un minore molto piccolo (18,3%), o quando il minore si trova in condizioni particolari (7,6%), e l'8% di risposte è negativa, cioè tale richiesta non viene fatta "mai".

D'altra parte, i dati raccolti mostrano anche che nelle ordinanze di accoglimento dell'incidente probatorio, il giudice per le indagini preliminari stabilisce tendenzialmente *sempre* (69% delle risposte) il luogo, tempo e modalità particolari per procedere all'audizione del minore e, comunque, specifiche disposizioni sono fornite dal giudicante nelle ipotesi in cui debba essere esaminato un minore molto piccolo. In genere, l'audizione del minore avviene, nella maggior parte delle ipotesi, all'interno di una struttura fornita di un luogo idoneo all'audizione protetta, oppure – seppur con minore frequenza – all'interno del Tribunale, in un luogo appositamente strutturato, mentre soltanto in un esiguo numero di casi viene disposto che l'audizione avvenga presso l'abitazione del minore. Per procedere all'esame del minore, nella maggior parte degli Uffici Giudiziari, il giudice si avvale *sempre* dell'ausilio di uno psicologo: tuttavia l'esperienza è ben differenziata tra chi sta dalla parte del Pubblico ministero e chi dalla parte del GIP, infatti nel primo caso la risposta è SEMPRE nel 57% dei questionari, nel secondo, questa frequenza ricorre solo nel 39,4% delle risposte fornite. Non troppo rari sono, pertanto, i casi in cui egli procede da solo all'audizione del minore, infatti se si sommano le risposte MAI, (cioè "raccolgo sempre da solo la testimonianza del minore") con le frequenze all'ipotesi TALVOLTA, si vede che a circa 17% dei giudici capita di procedere all'audizione senza l'ausilio di uno psicologo. Rimane invece inusuale, da parte dei giudici, la prassi di avvalersi dell'ausilio di un familiare che rassicuri il minore durante l'audizione, essendo estremamente circoscritta la quantità di Uffici Giudiziari che ha dichiarato di avvalersi sempre di tale possibilità (solo 8 Uffici).

Le "esigenze del minore" che generalmente, ad avviso dei Giudicanti, rendono necessario ed opportuno procedere ad incidente probatorio predisponendo luoghi, tempo e modalità particolari, sono:

- la necessità di garantire l'oggettività e la genuinità della deposizione del minore, evitando possibili condizionamenti esterni;

- la necessità di tutelare l'integrità fisica e psichica del minore (anche in relazione alla tenera età dello stesso ed al grado di maturità), evitando il turbamento derivante dalla ufficialità delle forme processuali e lo stress psicologico proprio della "cross examination";
- la necessità di evitare al minore possibili contatti con il presunto abusante;
- la necessità di tutelare le esigenze di riservatezza del minore;
- la necessità di evitare ogni timore e/o soggezione del minore rispetto all'ambiente e alle parti coinvolte (come può accadere nelle ipotesi di forti influenze da parte di un genitore o parente, di violenze provenienti da un membro della famiglia o un amico, nelle ipotesi in cui il minore sia molto piccolo o fragile/immaturo, ovvero nei casi in cui soffra di una lieve o media patologia psichica).

L'art. 398 c.p.p. prevede inoltre che l'audizione del minore, in sede di incidente probatorio, debba essere documentata integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva e, nel caso di indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia o della consulenza tecnica. Trattasi, pertanto, di un obbligo espressamente previsto a carico degli Uffici Giudiziari che si apprestino ad effettuare l'incidente probatorio per l'audizione del minore-vittima di presunti abusi o sfruttamento sessuale. Dai dati raccolti emerge che le dichiarazioni testimoniali sono di regola documentate con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, tuttavia in 13 questionari questo obbligo è rispettato solo spesso o talvolta.

Per quanto riguarda il problema legato all'abuso o allo sfruttamento di minori stranieri che si trovano in Italia, il questionario strutturato domandava se gli Uffici Giudiziari, nelle ipotesi in cui debba essere ascoltato *un minore straniero*, si avvalgono di *mediatori linguistico – culturali*. Soltanto una minima parte degli uffici, dichiara di non avvalersi di mediatori linguistici-culturali, mentre per la maggior parte – in prevalenza nel nord Italia – viene impiegato il mediatore linguistico - culturale ogni volta in cui il minore non parla o non comprende la lingua italiana, tuttavia alcuni intervistati dichiarano di avvalersene ogni volta che si richiede l'esame di un minore straniero, sembrerebbe a prescindere dalle sue capacità linguistiche.

Di fondamentale importanza appare anche la disposizione di cui all'art. 196 c.p.p., che prevede che, qualora si renda necessario al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, di verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice, anche d'ufficio, può ordinare gli accertamenti opportuni sul minore-vittima, con i mezzi consentiti dalla legge, quali la perizia psicologica o un'eventuale perizia medico-legale.

Attraverso l'analisi dei dati raccolti si è inteso anche verificare quale sia – nell'ipotesi in cui si proceda ad assumere la testimonianza di un minore vittima di uno dei reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quinqies, 601, 602, 609bis, 609ter, 609quater, 609-quinqies e 609octies c.p. – la frequenza con la quale è richiesta/presentata una perizia/consulenza da parte del Pubblico Ministero o dell'indagato; tale richiesta è quasi sempre presentata dal Pubblico Ministero, e, sebbene con minor frequenza, anche la persona sottoposta alle indagini provvede in tal senso, mentre sono pochissime le ipotesi in cui nessuna delle parti processuali lo richiede.

Il giudice per le indagini preliminari, dispone sovente una perizia – soprattutto a nord Italia – ma preferibilmente in casi particolari nel 37,6% delle risposte, mentre pare un passaggio ordinario quindi la dispone sempre nell'esperienza del 35% dei rispondenti. Si registrano comunque anche casi (soprattutto al sud) in cui la suddetta perizia non è mai richiesta.

Problematica di non poco conto è quella della modalità di scelta del perito/consulente: la qualificazione e specializzazione professionale dovrebbe infatti essere un elemento essenziale, soprattutto nelle ipotesi in cui vi siano in gioco gli interessi di minori/presunte vittime di abusi o sfruttamento sessuale. Il dato che emerge dai questionari è che nella maggior parte dei casi il